



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE CAMPANIA

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENZIALI
(D.U.V.R.I.)**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 473
D.P.R. 15/03/2010 N. 90, DELLA GESTIONE COMPLETA DEL
SERVIZIO BAR ANNESSO ALLA SALA CONVEGNA UNIFICATA
DEL COMANDO REGIONALE CAMPANIA DELLA GUARDIA DI
FINANZA DI NAPOLI
(ex art. 26, c.3 D.Lgs. 81/08)**

INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, contiene la valutazione dei rischi da interferenza connessi all'esecuzione dell'appalto in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 473 D.P.R. 15/03/2010 n. 90 della gestione del servizio bar presso i locali delle caserme della Guardia di Finanza alla sede di Napoli

Con il presente documento sono fornite all'Impresa appaltatrice le informazioni relative:

- ai rischi specifici esistenti e ai rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto;
- alle misure di sicurezza poste in essere in relazione alle, eventuali, interferenze.

La valutazione dei rischi da interferenza tiene conto che il servizio di refezione si svolge all'interno di edifici in uso al Corpo, ove sono presenti un Dirigente e un Preposto delegato dal datore di lavoro.

La valutazione dei rischi è fatta con riferimento ai lavoratori dell'impresa appaltatrice e alla contemporanea presenza di personale militare utente del servizio mensa.

I documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) è costituito dal presente documento che, eventualmente, potrà essere modificato o integrato con le specifiche segnalazioni della ditta appaltatrice o dall'Amministrazione committente relative a interferenze sopravvenute.

1. PREMESSA

a. Normativa

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 26 D.Lgs. 81/08–Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

b. Definizioni

- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona che compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- **Lavoratore subordinato:** colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).
- **Contratto d'opera:** il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

(preferibilmente desumerlo dal contratto di appalto)

a. Descrizione Appalto

b. Descrizione lavorazioni (con orario di lavoro e luoghi interessati dal lavoro):

3. FIGURE DI RIFERIMENTO

(Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente e dell'appaltatore)

a. Azienda Committente

Denominazione Caserma	Comando Regionale Campania Guardia di Finanza	
Indirizzo	Via Alcide De Gasperi nr.4 - Napoli	
Telefono e Fax	081 9702111	
Codice fiscale	94194310630	
Partita IVA	94194310630	
Delegato dal Datore di lavoro	Grado e Nominativo	Col. Giuseppe Lubrano
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Grado e Nominativo	

Responsabili del servizio di prevenzione e protezione	Grado e Nominativo	Cap. Raffaella Del Prete M.a. Di Rubba Carmine Stanislao
	Recapito	Via De Gasperi nr.4 - Napoli
Medico competente	Nominativo	Dott. La Cerra Fabio
	Recapito	Parco Diamante snc – Vairano Patenora (CE) – tel. 0823988417

Addetti squadra antincendio (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

b. Azienda Appaltatrice

Caposquadra o capocantiere	
Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti squadra antincendio (formati mediante corso):

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso (formati mediante corso):

- ✓ _____

- ✓ _____
- ✓ _____
- ✓ _____

4. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO (a cura del committente: da desumere dal documento di valutazione dei rischi e/o dalle informazioni specifiche fornite dall'appaltatore)
a. Rischi Ambientali

i. Pavimenti, aree di transito e scale fisse

ii. Porte e portoni

iii. Servizi igienici e spogliatoi

iv. Classificazione rischio incendio luogo di lavoro, presenza mezzi di estinzione, uscite di emergenza

v. Rischio impianti (elettrici, termici, ascensori, ecc.)

vi. Rischi strutturali (Calcinacci, mufte, caduta cornicioni o soffitto, ecc.)

vii. Rischi strutturali (Calcinacci, muffe, caduta cornicioni o soffitto, ecc.)

b. Misure di Prevenzione e protezione rischi ambientale

c. Misure di Emergenza della sede dell'appalto (preferibilmente desumerle dal Piano di emergenza e di evacuazione)

5. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE DELL'APPALTO

i. rischio chimico

ii. rischio macchine e attrezzature

iii. rischio vibrazioni e rumore

iv. movimentazione manuale dei carichi

v. dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori

vi. altri rischi (polvere scivolamenti, ecc.)

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI (tra committente e appaltatore tra i diversi appaltatori)

Dovranno essere analizzate, determinate ed elencate le misure di prevenzione e le cautele che dovranno essere adottate, quali orari di lavoro, percorsi di sicurezza, segnaletica, formazione congiunta, ecc.

7. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Data incontro: ____/____/____

Presenti (comitato di coordinamento):

Esiti (specificare in particolare formazione, dpi, linea di comando)

8. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

9. ALLEGATI (eventuali)